

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

DELIBERAZIONE N. 10

PROVINCIA DI CATANIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017 -

L'anno 2017, addì 29 del mese di MARZO alle ore 20,00 in Piedimonte Etneo, presso la sala delle Adunanze, sita in Via Vittorio Emanuele II, n. 34, convocato per decisione del Presidente del Consiglio, con avviso, prot. n. 3879 del 23/03/2017 notificato per iscritto per mezzo del messo comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in **sessione ORDINARIA**. All'adunanza risultano intervenuti, ad apertura di seduta, i seguenti Consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
PALAZZOLO ALFIO	SI	
CATANZARO ALFIA	SI	
POLLICINA GIUSI		SI
MAUGERI MARIO	SI	
ROMEO SERENA	SI	
NUCIFORA MARIA ALFIA	SI	
VALASTRO GIUSEPPE	SI	
BELFIORE FELICE CARMELO ROSARIO		SI
ALAMPI VANESSA CATENA	SI	
VALASTRO SARA		SI
PACE GAETANO	SI	
COCO FRANCESCO ANTONIO	SI	
LA ROCCA ALFIO GIUSEPPE ROSARIO		SI
NUCIFORA MARIO	SI	
PAGANO GIUSEPPE	SI	

Consiglieri assegnati n. 15; Consiglieri presenti n. 11 Consiglieri assenti n. 04;

- Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Palazzolo
- Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Marta Emilia Dierna;



Comune di Piedimonte Etneo

(Città Metropolitana di Catania)

PUNTO 5 O.D.G. - DELIBERA CONSILIARE N. 10 DEL 29/03/2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA -- DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017.

Il Presidente dopo avere illustrato brevemente la proposta, invita il Sindaco a relazionare in merito.

Il Sindaco, evidenzia che la proposta riguarda una diminuzione dell'aliquota IMU di 0,8 punti millesimali. Fa poi presente che se tale abbassamento di aliquota determinerà una diminuzione delle entrate, l'Amministrazione Comunale ha voluto egualmente premiare i cittadini, proprio nell'ottica dell'abbassamento del carico fiscale, fermo restando egualmente il mantenimento degli equilibri del bilancio.

Il Presidente constatato che non ci sono altri interventi, invita i Capi Gruppi Consiliari ad esprimere la dichiarazione di voto.

Il Capo Gruppo di Maggioranza Cons. Mario Maugeri preannuncia voto favorevole alla proposta.

Il Capo Gruppo di Opposizione, Cons. Alfia Catanzaro, preannuncia voto favorevole alla proposta.

Il Capo Gruppo del Gruppo "Per Piedimonte", Cons. Mario Nucifora, dichiara che sull'argomento in esame, sebbene si rilevi una lieve riduzione rispetto agli anni precedenti, sarebbe opportuno che in questo ambito sia necessario fare di più, per favorire il mercato immobiliare in questo Comune. Ciò nonostante, trattandosi di una riduzione, seppur debole, preannuncia voto favorevole alla proposta.

Il Presidente procede ora con la votazione definitiva , il cui esito è il seguente:

FAVOREVOLI AD UNANIMITA' N. 11 CONSIGLIERI COMUNALI (Pagano, Nucifora Maria, Maugeri, Valastro Giuseppe, Alampi, Coco, Catanzaro, Romeo, Palazzolo, Nucifora Mario, Pace)

Il Presidente procede ora con la votazione sulla immediata esecutività dell'atto, il cui esito è il seguente:

FAVOREVOLI AD UNANIMITA' N. 11 CONSIGLIERI COMUNALI (Pagano, Nucifora Maria, Maugeri, Valastro Giuseppe, Alampi, Coco, Catanzaro, Romeo, Palazzolo, Nucifora Mario, Pace)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera;

PRESO ATTO del dibattito emerso, così come riportato in premessa e che qui si intende riportato e trascritto;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore Unico dei Conti;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 11 RESI DAI CONSIGLIERI COMUNALI (Pagano, Nucifora Maria, Maugeri, Valastro Giuseppe, Alampi, Coco, Catanzaro, Romeo, Palazzolo, Nucifora Mario, Pace)

VISTO il Dlgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

VISTO l'ORAEL nel testo vigente;

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** l'unita proposta di deliberazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2. DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.
- 3. DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge, così come da votazione riportata in premessa e che qui si intende integralmente riportata e trascritta.



Comune di Piedimonte Etneo **(Provincia di Catania)**

c.c.p. 15833957 - C.F. e P.I. 00671800878 - Tel.: 095/644500 - Fax 095/644344 - cap. 95017

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 10 DEL 23/03/2017

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso D.Lgs. 23/2011, come da ultimo modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del D.L. 6 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del D.L. n. 102/2013, che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del D.L. 201/2011, così come inserito dall'art. 1, comma 53, Legge n. 208/2015, secondo cui l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del suddetto comma 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTO l'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011 che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del D.L. 201/2011, che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR, ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della legge 228/2012, il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di

proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che la predetta agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-bis del D.L. n. 47/2014, il quale dispone che i comuni, a partire dall'anno 2015, possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, così come modificato dall'art. 1 della Legge n. 208/2015, sono esenti dall'imposta:

a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;

c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del D.L. 201/2011, il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs. 504/1992 non si applica alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 5 comma 11 del D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 dispone il differimento al 31 marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;

DATO ATTO dell'indirizzo dell'Amministrazione Comunale volta a ridurre il carico fiscale gravante sui contribuenti;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

I. di stabilire, per l'anno 2017, le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'IMU nelle seguenti misure:

- ABITAZIONE PRINCIPALE 2 PER MILLE
- AREE FABBRICABILI 9,8 PER MILLE
- ALTRI FABBRICATI 9,8 PER MILLE
- IMMOBILI GRUPPO CATASTALE "D" 7,6 PER MILLE
- DETRAZIONI PRIMA CASA € 200,00


II. di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1 gennaio 2017;

III. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

IV. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Furnari Caterina Antonella



COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO

PROVINCIA DI CATANIA

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8.06.1990, n° 142, come recepita con l'art. 1, co.1°, lett. i), della L.R. 11.12.1991, n° 48, come sostituito dall'art.12, co.1°, punto0.1, della L.R. 23.12.2000, n° 30, che testualmente recita:

“su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non siano mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile”.

Oggetto: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E
DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2017**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Area: Finanziaria

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Dalla Sede Municipale, 23.03.2014

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Furnari Caterina Antonella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE


Servizio:Ragioneria

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere favorevole, ai sensi delle leggi sopraindicate.

Dalla Sede Municipale, 23.03.2014

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
Dott.ssa Furnari Caterina Antonella

COMUNE DI PIEDIMONTE ETNEO



VERBALE N. 4

L'anno 2017 il giorno 23 del mese di Marzo, alle ore 11,10 nei locali dell'ufficio di Ragioneria del Comune di Piedimonte Etneo, si è presentato il Revisore Unico dei Conti, giusta Delibera di nomina del Consiglio Comunale per il triennio 2015/2018, n. 21 del 29/06/2015, per esprimere parere sulla proposta di delibera consiliare, avente ad oggetto:

“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2017”.

E’ presente altresì la Dott.ssa Furnari Caterina, responsabile dell’Ufficio Finanziario dell’Ente.

Il Revisore Unico,

- presa visione della proposta di delibera avente ad oggetto “Imposta Municipale Propria – Determinazione Aliquote e Detrazioni d’Imposta per l’anno 2017;
- considerato che la stessa stabilisce le nuove aliquote IMU e detrazioni per l’anno 2017, di seguito indicate:
 - Abitazione principale 2 per mille;
 - Aree Edificabili e altri fabbricati nella misura del 9,80 per mille;
 - Immobili categoria “D” nella misura del 7,60 per mille;
 - Detrazioni prima casa € 200,00;
- constatata la regolarità tecnica e contabile resa dal Responsabile dell’Area Finanziaria, in data 23.03.2017

Esprime

parere favorevole sulla superiore proposta.

Alle ore 12:45 la seduta viene sciolta.

IL REVISORE UNICO

Dott.ssa Anna Lucia Nicoloso

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Anna Lucia Nicoloso".



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Alfia Catanzaro

Alfia Catanzaro



IL PRESIDENTE
Dott. Alfio Palazzolo

Alfio Palazzolo



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marta Emilia Dierna

Marta Emilia Dierna

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE DEL MESSO COMUNALE

La pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on line è iniziata, ai sensi degli artt. 11 così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1°, della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 il _____ come dal Registro delle pubblicazioni al n. 374

IL MESSO

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dal 03/04/2017 al 18/04/2017

IL MESSO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal _____ al _____ a norma dell'art. 11 della L.R. 3.12.1991, n. 44/91 così come modificato dall'art. 127, co. 21 della L.R. n. 17/2004 e art. 12, co. 1° della L.R. 44/91, nonché ai sensi dell'art. 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e dell'art. 2 della legge 26 febbraio 2010, n. 25 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO COMUNALE

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dal 29/03/2017

- ai sensi dell'art. 12, comma 2, o dell'art. 16 della L.R. n. 44/91 (immediata esecutività)
- ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 (11° giorno di pubblicazione)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Marta Emilia Dierna